

## **Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)**

### **LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO**

#### **Art. 1 - Figura professionale e profilo.**

1. È individuata la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.
2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
  - a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
  - b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

#### **Art. 2 - La formazione.**

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza della Regione che provvede all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'[articolo 11](#) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
3. I corsi per operatore socio-sanitario sono cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento.
- 3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione. (i)

#### **Art. 3 - Contesti operativi.**

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semiresidenziali.

# Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

## **Art. 4 - Contesto relazionale.**

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

## **Art. 5 - Attività.**

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero;
- b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui la comma 1 sono riassunte nell'allegata [tabella A](#) che fa parte integrante della presente legge.

## **Art. 6 - Competenze.**

1. Le competenze dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'allegata [tabella B](#) che fa parte integrante della presente legge.

1 bis. Le competenze dell'operatore socio sanitario che ha conseguito l'attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell'allegata [tabella B bis](#) che fa parte integrante della presente legge. (ii)

## **Art. 7 - Requisiti di accesso.**

1. Per l'accesso ai nuovi corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

1 bis. Per l'accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente. (iii)

## Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

### **Art. 8 - Organizzazione didattica.**

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante;
- c) un modulo facoltativo tematico integrativo;
- c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria. (iv)

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a 1.000, articolate in moduli didattici così come previsti nell'[allegato C](#) che fa parte integrante della presente legge.

### **Art. 9 - Materie di insegnamento.**

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico-sanitaria;
- d) area tecnico-operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata [tabella C](#), che fa parte integrante della presente legge.

### **Art. 10 - Tirocinio.**

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

### **Art. 11 - Esame finale e rilascio dell'attestato.**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.

## Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All'allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria. (v)

### **Art. 12 - Titoli pregressi.**

1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

### **Art. 13 – Norma finale.**

1. Le [tabelle A](#)), [B](#)), [B bis](#)) e [C](#)) alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere. (vi)

**Allegato A**

***Elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario***

**1) Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero:**

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

**2) Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:**

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

## Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità personale.

### **3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:**

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

**Allegato B**

***Competenze dell'operatore socio-sanitario***

**Competenze tecniche**

In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

É in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...).

É in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

É in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc...);

## Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; (vii)
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

### **Competenze relative alle conoscenze richieste**

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.

Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato.

È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.



# Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)

## Competenze relazionali

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

É in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.

Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

É in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.

É in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

**ALLEGATO B bis) (viii)**

**COMPETENZE SPECIFICHE E ATTIVITÀ NEL SETTORE CURATIVO PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA SANITARIA**

L'operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria", oltre a svolgere i compiti del proprio profilo, coadiuva l'infermiere in tutte le attività assistenziali ed, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del personale infermieristico, provvede a:

- somministrare, per via naturale, la terapia prescritta;
- eseguire la terapia intramuscolare e sottocutanea;
- eseguire i bagni terapeutici, medicati, impacchi, frizioni e bendaggi;
- rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura);
- praticare i clisteri;
- mobilitare i pazienti per la prevenzione delle lesioni da decubito;
- riordinare, pulire, disinfettare e sterilizzare le apparecchiature, le attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici;
- raccogliere escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- somministrare i pasti e le diete;
- preparare la salma;
- eseguire pedicure;
- sorvegliare le fleboclisi;
- eseguire le tricotomie.